ISTITUTO STATALE COMPRENSIVO di SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA di I GRADO
Francesco D'Este
Via Roma, 17 48024 Massa Lombarda (Ra) **Tel.** 0545 985840 **E-mail** raic80600e@istruzione.it
Pec raic80600e@pec.istruzione.it Codice Meccanografico RAIC80600E Codice Fiscale 82003570395
http://www.icmassalombarda.it Codice Univoco UFVGMP

CIRCOLARE N. 1 Massa Lombarda, 25 agosto 2025

I.C. "F. D'ESTE"-MASSA LOMBARDA
Prot. 0013514 del 25/08/2025
VII (Uscita)

Ai docenti e al personale ATA

OGGETTO: presa di servizio personale docente e ATA.

Si comunica che lunedì 1 settembre, si svolgerà la presa di servizio di tutto il personale, con il seguente orario:

Ore 8:00 – Personale ATA
Ore 9:00 – Personale Docente scuola primaria
Ore 11:00 – Personale docente scuola secondaria di I grado

Si richiamano alcuni principi generali sulla presa di servizio del personale docente e ATA, con particolare riferimento agli obblighi dei dipendenti di nuova nomina nell'istituzione scolastica e alla disciplina delle incompatibilità nel pubblico impiego.
Il presente vademecum si articola in cinque punti fondamentali ai quali è bene prestare molta attenzione.

Punto 1. Con la "presa di servizio" il dipendente è chiamato a sottoscrivere una serie di dichiarazioni.

Tra queste, si presti particolare attenzione alla Dichiarazione relativa alla conoscenza di essere sottoposto a procedimento penale o di avere riportato condanne .
Tale dichiarazione è finalizzata a verificare la ricorrenza di reati ostativi all'assunzione di un pubblico impiego. I reati ostativi da considerare sono quelli che la disciplina del reclutamento indica. Vengono per lo più richiamati:

- quelli riportati nella legge n. 16/92, poi trasfusa nel d . lgs. n. 235/12 (come, ad esempio, i reati di cui all'art. 73 T.U. Stupefacenti)
- i reati di cui agli articoli 600-*bis*, 600-*ter,* 600-*quater,* 600-*quinquies* e 609-*undecies* del Codice Penale, secondo quanto stabilito dal d. lgs. n. 39/14
- art. 32-quater del C.P., che fa riferimento ad una serie di reati, a seguito della condanna definitiva, per i quali è prevista l'impossibilità di stipulare contratti a qualsiasi titolo con la PA.

Se il dipendente dichiara di aver riportato condanne per reato non ostativo, il DS, in apposita memoria riservata da inserire nel fascicolo personale del dipendente, dà atto di non aver posto in essere alcuna iniziativa poiché il reato non è ostativo all'assunzione di un pubblico impiego.

Se il dipendente dichiara di aver riportato condanne per reato ostativo, il contratto non può essere stipulato.

Dichiarazione di assenza di motivi di incompatibilità con il pubblico impiego.

Il personale che assume servizio deve dichiarare di non trovarsi in situazioni di incompatibilità con il pubblico impiego. Le situazioni di incompatibilità sono quelle indicate dall'articolo 53 del D.Lgs 165 2001 («incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi»).

Sono incompatibili in modo assoluto con l'impiego pubblico: lo svolgimento di attività imprenditoriali, commerciali, libero-professionali, di altri lavori pubblici o privati e il ricoprire cariche sociali in società. L'espletamento di tali attività porta, in sede di assunzione, alla impossibilità di stipulare il contratto. L'eventuale incompatibilità va dichiarata e risolta PRIMA dell'assunzione (deliberazione n° 47/2015 della Sezione Controllo Regione Piemonte della Corte dei Conti).

Al personale docente (senza distinzione tra docenti di ruolo e docenti supplenti, né tra personale a tempo pieno e a tempo parziale), ai sensi dell'art. 508, c. 15, è consentito, previa autorizzazione del Dirigente Scolastico, l'esercizio della libera professione a condizione che non sia di pregiudizio all'ordinato e completo assolvimento delle attività inerenti alla funzione docente e - precisa la nota MIUR n° 1584 del 29 luglio 2005 - se coerente con l'insegnamento impartito.

Punto 2. Obbligo della presa di servizio nel giorno stabilito.

Si richiama, a tal proposito l'art. 9 del D.P.R. n. 3/1957 che prevede: «La nomina dell'impiegato che per giustificato motivo assume servizio con ritardo sul termine prefisso, decorre, agli effetti economici, dal giorno in cui prende servizio. Colui che ha conseguito la nomina, se non assume servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito, decade dalla nomina». Ai sensi dell'art. 436, comma 3 e 4, «Il personale, che ha accettato la nomina con l'assegnazione della sede, decade da eventuali precedenti impieghi pubblici di ruolo e non di ruolo, con effetto dalla data stabilita per l'assunzione del servizio; decade parimenti dalla nomina il personale, che, pur avendola accettata, non assume servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito».

Punto 3. Differimento della presa di servizio.

Si può differire la presa di servizio solo per giustificati motivi, cioè gli adempimenti non dipendenti dalla volontà dell'interessato e le situazioni protette dalla legge che precludono al dipendente la possibilità di iniziare a lavorare.

Il Ministero dell'Istruzione (circolare relativa alle supplenze, n° 26841 del 5 settembre 2020, «Disposizioni comuni») elenca i seguenti casi: malattia; astensione dal lavoro per maternità; infortunio. Le stesse motivazioni possono essere fatte valere anche per l'assunzione a tempo indeterminato. Non ci sono altre disposizioni normative che contengano un elenco dei "giustificati motivi".

È estesa al personale a tempo determinato la possibilità di differire la presa di servizio per i casi contemplati dalla normativa (es. maternità, malattia, infortunio, etc.).

Non sono, invece, motivi di differimento della presa di servizio:

- il fatto che il dipendente stia svolgendo un dottorato di ricerca. In questo caso l'interessato prende servizio e quindi chiede il relativo congedo previsto per lo svolgimento del dottorato;
- la circostanza che il dipendente abbia bisogno di tempo per liberarsi da un precedente impegno lavorativo incompatibile con l'assunzione nel pubblico impiego. In questo caso l'interessato deve optare per uno dei due contratti, non potendo accettare il contratto nella scuola statale, in pendenza di altro rapporto di lavoro.

Quest'ultimo punto si collega, appunto, alla questione dell'incompatibilità con il pubblico impiego.

Punto 4. Quando si sottoscrive il contratto si deve essere liberi da precedenti rapporti di lavoro.
Situazione, questa, che, come detto sopra, viene richiesta al docente di attestare in una dichiarazione ad hoc da sottoscrivere al momento della presa di servizio. È, infatti, con l'acquisizione dello status di pubblico dipendente, e dunque con la sottoscrizione del contratto, che sorge il vincolo di esclusività a tutela del buon andamento dell'Amministrazione (art. 98 Cost.). In tale momento non devono sussistere situazioni ostative la sottoscrizione del contratto di assunzione e, fra queste, l'esistenza di precedenti rapporti di impiego, siano essi di natura pubblica o privata. Alla luce di tale precisazione non potranno essere accolte eventuali richieste di differimento della presa di servizio finalizzate alla prosecuzione di altra attività lavorativa. Né tantomeno, in base agli stessi principi, potranno essere accolte richieste di aspettativa o di differimento della presa di servizio che trovino la propria giustificazione nella sussistenza di un precedente rapporto di impiego. Diverso è il caso dell'aspettativa per motivi di lavoro che il Dirigente scolastico può, a domanda, concedere nel corso del rapporto di lavoro già perfettamente costituito con il personale docente/ATA. L'istituto è contemplato dall'art. 18, comma 3, CCNL comparto scuola del 16/11/2007 ed ha la durata di un anno scolastico senza che sia prevista la corresponsione di assegni.

Punto 5. Situazioni di incompatibilità/mancata presa di servizio.
Lo strumento per superare la situazione di incompatibilità dovuta alla sussistenza di un precedente rapporto di impiego al momento dell'assunzione non può essere rappresentato né dall'istituto dell'aspettativa né da quello del differimento della presa di servizio. Obbligo del Dirigente scolastico sarà piuttosto quello di diffidare il docente a cessare dalla situazione di illegittimità entro 15 giorni ai fini della valida costituzione del rapporto di impiego. In relazione alla presa di servizio si richiama, infine, la recente Ordinanza della Corte di Cassazione n. 15365 del 6 giugno 2019, secondo la quale «premesso che il ricorrente era già in servizio come docente presso l'Amministrazione Scolastica fin dall'anno scolastico precedente, è evidente che la mancata presentazione presso l'Istituto scolastico ove egli era stato assegnato per il successivo anno, per quanto anch'essa indicata dalle parti come presa di servizio, abbia la consistenza propria dell'assenza, in esito al disposto trasferimento di sede di lavoro, come in effetti infine affermato nell'atto di licenziamento quale riportato nello stesso ricorso per cassazione; è poi immune da censure di diritto, oltre che di assoluta evidenza, l'affermazione della Corte territoriale secondo cui il docente era tenuto a presentarsi presso la nuova scuola alla quale era stato destinato, senza necessità che fosse quest'ultima a dovergli previamente comunicare i giorni di insegnamento». Inoltre afferma la Suprema Corte che «è palese che spetta al lavoratore mettersi a disposizione sul luogo di lavoro fin dal primo giorno in cui egli risulti ivi destinato e che non sia il datore di lavoro, dopo che già vi fosse stata formale fissazione della data di trasferimento, a dover previamente comunicare all'insegnante i giorni di insegnamento stabiliti dall'orario scolastico». Le indicazioni della presente nota si applicano anche al personale ATA.

Punto 6. Dichiarazioni non veritiere
All'atto della compilazione dei modelli di autocertificazione, si presti molta attenzione alle dichiarazioni rese e, in caso di dubbi, si chiedano delucidazioni all'Ufficio amministrativo addetto al personale. Le dichiarazioni non veritiere comportano conseguenze di rilevanza penale.
Ai sensi dell'art. 76 DPR 445 del 2000: «

1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. La

sanzione ordinariamente prevista dal codice penale è aumentata da un terzo alla metà (comma così modificato dall'art. 264, comma 2, lettera a) legge n. 77 del 2020).

2. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.
3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'articolo 4, comma 2 , sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.
4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte».

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Giovanna Castaldi
Firmato digitalmente

N.B. Si allega modulo Dichiarazioni sostitutive di certificazioni.